

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 11/2015

del 25 febbraio 2015

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/499]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012 <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 601/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti alimentari della carne e l'uso di determinati additivi alimentari nelle preparazioni di carni <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 923/2014 della Commissione, del 25 agosto 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di pigmenti coloranti di alluminio di riboflavine (E 101) e cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) in determinate categorie di alimenti e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 in merito alle specifiche per le riboflavine (E 101) <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione 2014/118/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, sul monitoraggio di tracce di ritardanti di fiamma bromati negli alimenti <sup>(5)</sup>.
- (6) Il regolamento (UE) n. 589/2014 abroga il regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione <sup>(6)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (8) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0488**: Regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014 (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 75).»;

<sup>(1)</sup> GUL 138 del 13.5.2014, pag. 75.

<sup>(2)</sup> GUL 164 del 3.6.2014, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GUL 166 del 5.6.2014, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GUL 252 del 26.8.2014, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GUL 65 del 5.3.2014, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GUL 84 del 23.3.2012, pag. 1.

